

RIALLINEAMENTO A SEGUITO
DI OPERAZIONI STRAORDINARIEAggiornata
al 17.6.2025

Sostituisce la Scheda del 10.10.2016

Le operazioni straordinarie quali conferimento, fusione e scissione avvengono in **regime di neutralità fiscale**; ciò significa che il passaggio dei beni tra i soggetti che intervengono nell'operazione non comporta emersione di plusvalenze **per il dante causa** e correlativamente non vi è il riconoscimento fiscale **per l'avente causa** degli eventuali maggiori valori iscritti nella contabilità.

L'avente causa può successivamente procedere, **in via opzionale**, al **riallineamento dei valori fiscali a quelli civili** mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Per effetto del riallineamento, oltre all'incremento del costo fiscale dei beni sui quali risultano deducibili quote di ammortamento più elevato, si evita la complessa gestione del doppio binario civile/fiscale.

Si analizza l'ipotesi di riallineamento in caso di conferimento di azienda disciplinato nell'art. 176, comma 2-ter, TUIR, come modificato nell'ambito della Riforma fiscale. Il regime opzionale è altresì possibile anche nei casi di fusione e scissione societaria.

Art. 176, comma 2-ter, TUIR
DM 25.7.2008Art. 172, comma 10-bis, TUIR
Art. 173, comma 15-bis, TUIR

SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE IL RIALLINEAMENTO

Il regime d'imposizione sostitutiva **competete alla sola società conferitaria**. L'opzione può essere esercitata, oltre che da un soggetto IRES, anche da parte di un soggetto fiscalmente trasparente (SNC, SAS, SRL trasparenza).

Circolare Agenzia Entrate
25.12.2008, n. 57/E, § 3.3.1

BENI OGGETTO DI RIALLINEAMENTO

Sono oggetto di riallineamento i maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituiti da **immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento**. A tal fine rileva la classificazione contabile effettuata dalla società conferitaria sulla base dei corretti principi contabili.

Non possono essere oggetto di riallineamento i beni iscritti nell'attivo circolante quali rimanenze, crediti, ecc., nonché i costi pluriennali.

Assumono rilevanza le differenze tra il **valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni** da parte del conferitario e l'ultimo valore fiscale riconosciuto presso la conferente.

RIALLINEAMENTO PARZIALE

È possibile che il riallineamento venga effettuato con riferimento ad una parte dei disallineamenti esistenti; l'opzione deve riguardare in tal caso tutti i beni appartenenti alla singola categoria omogenea, come individuata dal decreto attuativo:

Art. 1, comma 2, DM 25.7.08

Immobili	a) Aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica b) Aree non fabbricabili c) Fabbricati strumentali per destinazione (art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR) d) Fabbricati strumentali per natura (art. 43, comma 2, secondo periodo, TUIR) e) Fabbricati non strumentali (art. 90, TUIR)
Beni mobili (inclusi impianti e macchinari infissi al suolo)	Raggruppati per coefficiente d'ammortamento e anno di acquisizione
Beni immateriali (incluso l'avviamento)	Ciascuna immobilizzazione costituisce una categoria omogenea

In pratica, il maggior valore affrancato in relazione ad una categoria omogenea (ad esempio "macchine elettroniche d'ufficio" acquistate nell'anno X) **va "spalmato" proporzionalmente** su tutti i beni facenti parte di quella categoria.

Circolare Agenzia Entrate
25.12.2008, n. 57/E, § 3.3.1

OPZIONE PER IL RIALLINEAMENTO

L'opzione per il regime sostitutivo è esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'operazione. La stessa **si considera perfezionata** al momento del versamento della prima delle 3 rate dell'imposta sostitutiva dovuta.

Art. 1, comma 4, DM 25.7.08

DISCIPLINA APPLICABILE DAL 2024

A seguito delle modifiche apportate, per le **operazioni straordinarie effettuate dal 2024**, l'opzione per il regime in esame va **esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'operazione straordinaria** (pertanto non è più possibile esercitare l'opzione nella dichiarazione successiva).

Artt. 12 e 13
D.Lgs. n. 192/2024



ESEMPIO

Operazione di conferimento avvenuta nel 2024. La società conferitaria può effettuare il riallineamento dei valori manifestando l'opzione nel mod. REDDITI 2025 relativo al 2024 nel quale è avvenuto il conferimento. L'imposta sostitutiva è calcolata con riferimento ai disallineamenti esistenti al 31.12.2024. L'opzione non potrà essere esercitata nel mod. REDDITI 2026 relativo al 2025.

MOMENTO IN CUI HA EFFETTO IL RIALLINEAMENTO

L'opzione per il regime sostitutivo ha effetto, in termini di maggiori valori fiscalmente riconosciuti, sia ai fini reddituali, sia ai fini IRAP, a partire **dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata la prima rata** dell'imposta sostitutiva. Pertanto qualora l'opzione, a seguito di conferimento avvenuto nel 2023:

- venga esercitata nel mod. REDDITI 2024, il maggior valore delle immobilizzazioni assume rilevanza fiscale a partire dall'1.1.2024;
- venga esercitata nel mod. REDDITI 2025, il maggior valore delle immobilizzazioni assume rilevanza fiscale a partire dall'1.1.2025.

Di conseguenza nell'anno i cui è effettuata l'operazione straordinaria permane il disallineamento che verrà riassorbito non prima del 1° gennaio dell'anno successivo. La maggior rilevanza fiscale dei beni, **oltre che ai fini dell'ammortamento**, esplica i propri effetti anche ai fini del **plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione**.

Nel caso in cui il **conferimento sia avvenuto nel 2024**, l'opzione va esercitata nel mod. REDDITI 2025 e il maggior valore delle immobilizzazioni assume rilevanza fiscale a partire dall'1.1.2025.

PERIODO DI SORVEGLIANZA

Nel caso di **realizzo dei beni** (alienazione, assegnazione ai soci, ecc.) oggetto di riallineamento, **ai fini della determinazione della plus/minusvalenza**, il riconoscimento fiscale è **differito all'inizio del quarto periodo successivo** a quello di esercizio dell'opzione. Il realizzo precedente a tale momento rende inefficace, per i beni interessati, il riallineamento.

DISCIPLINA APPLICABILE DAL 2024

Il D.Lgs. n. 192/2024, ha anticipato di un anno il periodo di sorveglianza legato al realizzo dei beni, prevedendo che il realizzo precedente al **terzo periodo successivo** a quello di esercizio dell'opzione (anziché al quarto), rende inefficace, per i beni interessati, il riallineamento.

AMMONTARE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'imposta sostitutiva è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni:

- 12%, fino a € 5 milioni;
- 14%, da € 5 a 10 milioni;
- 16%, oltre € 10 milioni;

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in 3 rate di cui la prima scadente entro il termine per il versamento delle imposte saldo relative al periodo **in cui è effettuata l'operazione di conferimento**, ovvero **in quello successivo**. L'ammontare delle rate va così ripartito in percentuale: 1ª rata 30%, 2ª rata 40% e 3ª rata 30%; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura forfetaria pari al 2,5% annuo.

DISCIPLINA APPLICABILE DAL 2024

Per le **operazioni straordinarie effettuate dal 2024**:

- l'applicazione dell'**imposta sostitutiva è pari al 18% + 3% (IRAP)** sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai **singoli elementi dell'attivo** emergenti dall'operazione straordinaria (l'applicazione dell'imposta sostitutiva non è più condizionata al riallineamento per categorie omogenee di immobilizzazioni materiali). A tal fine va compilata la **sez. VI-B del quadro RQ** del mod. REDDITI. Per le operazioni straordinarie effettuate nel 2023 sono fatte salve le predette aliquote del 12-14-16%. Ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva (18% + 3%), oltre alle eventuali addizionali / maggiorazioni, va considerata anche la differenza tra l'aliquota IRAP applicata dalle banche e assicurazioni e quella prevista per le imprese industriali;
- il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in un'**unica soluzione** entro il termine del versamento del saldo delle imposte relative all'**esercizio nel corso del quale è posta in essere l'operazione** utilizzando i codici tributo **1865 (IRES)** e **1866 (IRAP)**.

OPERAZIONI FINO AL 2023		OPERAZIONE DAL 2024
Ammontare differenze complessive	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva
fino a € 5 milioni	12%	18% + 3%
da € 5 a 10 milioni	14%	
oltre € 10 milioni	16%	

Art. 1, comma 7, DM 25.7.08

Circolare Agenzia Entrate
25.12.2008, n. 57/E, § 3.3.6Circolare Agenzia Entrate
25.12.2008, n. 57/E, § 3.3.6

Art. 1, comma 8, DM 25.7.08

Art. 12, D.Lgs. n. 192/2024